



PROCEDURA WHISTLEBLOWING
GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI IN CONFOMITÀ
ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 10.03.2023 n. 24

AGGIORNAMENTI AL DOCUMENTO		
Data	Rev.	Modifica
14.12.2023	00	Emissione

INDICE

1. PREMESSA.....	3
2. OBIETTIVO ED AMBITO DI APPLICAZIONE	3
3. I SOGGETTI CHE POSSONO EFFETTUARE LE SEGNALAZIONI	4
4. IL CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI	5
5. I CANALI DI SEGNALAZIONE.....	6
6. IL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO	6
6.1 I SOGGETTI CHE RICEVONO LE SEGNALAZIONI INTERNE.....	7
6.2 LE MODALITÀ DI ACCERTAMENTO E GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA.....	8
7. SALVAGUARDIA DELLA RISERVATEZZA DEL SEGNALANTE	11
8. TUTELA DEL SEGNALANTE DA ATTI RITORSIVI E/O DISCRIMINATORI E MISURE DI SOSTEGNO	11
9. RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE	12
10. DIRITTI DEL SEGNALATO	12
11. IL CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO	12
12. LA DIVULGAZIONE PUBBLICA	13
13. AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA E REPORTING PERIODICO	14
14. DIFFUSIONE DELLA PROCEDURA E FORMAZIONE	14

ALLEGATO 1 – INFORMATIVA PRIVACY PERSONA SEGNALANTE

ALLEGATO 2 – MODULO DI SEGNALAZIONE

1. PREMESSA

In data 15 marzo 2023 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 24 del 2023 rubricato “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, che ha introdotto un nuovo sistema di segnalazione delle violazioni, prevedendo una comune disciplina per gli enti pubblici e per quelli privati¹.

Il richiamato Decreto Legislativo (che si aggiunge alla Legge n. 179 del 2017, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”) ha reso quindi necessaria una revisione della presente *policy* al fine di conformarla alle prescrizioni del nuovo dettato normativo.

La Società, infatti, adegua la propria politica imprenditoriale al rispetto dei principi di legalità e correttezza previsti dal Codice Etico; pertanto, coloro i quali vengano a conoscenza nel contesto lavorativo di violazioni di disposizioni nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’ente privato, come poi meglio precisato, hanno l’obbligo di inviare una segnalazione secondo quanto previsto dalla presente procedura.

2. OBIETTIVO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si propone di disciplinare il processo di segnalazione delle violazioni in conformità a quanto stabilito nel richiamato Decreto Legislativo e, quindi, di fornire tutte le indicazioni necessarie per consentire ai soggetti interessati di segnalare – anche in forma anonima – illeciti civili, penali, amministrativi e/o contabili, nonché violazioni di normative nazionali e/o europee, oltre che comportamenti posti in essere in violazione del Modello Organizzativo e/o del Codice Etico di cui al D.Lgs. n. 231/2001.

La presente procedura **trova applicazione nei confronti di SODAI S.p.A.** (di seguito, anche solo “la Società”).

Nello specifico, la procedura intende:

- fornire indicazioni su **chi** possa effettuare le segnalazioni (par. 3);

¹ Nello specifico, il Decreto si riferisce ai soggetti del settore privato che: (i) abbiano impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori dipendenti; (ii) operano nelle aree di applicazione della normativa europea richiamata nelle parti di cui alle parti I.B. e II dall’Allegato 1 del Decreto, anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di 50 lavoratori subordinati (iii) si siano dotati di un Modello *ex* D.Lgs. 231/2001, anche se nell’ultimo anno non abbiano raggiunto la media di 50 lavoratori subordinati.

- indicare **cosa** possa essere oggetto di segnalazione (par. 4);
- definire i possibili **canali di segnalazione** (par. 5);
- disciplinare il **canale di segnalazione interno** (par. 6), identificando i **soggetti deputati a ricevere** le segnalazioni interne (par. 6.1) e definendo le **tempistiche** e le **modalità di gestione delle stesse per l'accertamento** di quanto segnalato (par. 6.2);
- indicare quali sono le **misure poste a tutela del segnalante**, nel rispetto della normativa in vigore (par. 7 e par. 8);
- precisare qual è la responsabilità del segnalante (par. 9) e quali sono i diritti del segnalato (par. 10);
- indicare quali sono i presupposti che consentono il ricorso al **canale di segnalazione esterno** (par. 11) e alla **divulgazione pubblica** (par. 12).

La procedura in oggetto non modifica, per Sodai S.p.A. i flussi informativi periodici all'Organismo di Vigilanza, così come disciplinati nella parte generale del Modello Organizzativo adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001.

3. I SOGGETTI CHE POSSONO EFFETTUARE LE SEGNALAZIONI

Secondo il D.Lgs. n. 24 del 2023, i soggetti che possono effettuare le segnalazioni, i cc.dd. **Segnalanti**, sono i seguenti:

- gli azionisti e i componenti degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza della Società, i cc.dd. Organi Sociali (Assemblea, Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, ecc.);
- il personale della Società inquadrato a qualunque livello;
- i lavoratori autonomi e i titolari di un rapporto di collaborazione che operano per la Società;
- i liberi professionisti ed i consulenti che operano per la Società;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività in favore della Società.

La tutela nei confronti dei Segnalanti opera anche se il rapporto giuridico non è iniziato, durante il periodo di prova e dopo lo scioglimento del rapporto.

Le tutele riconosciute ai Segnalanti sono estese anche:

- ai cosiddetti *facilitatori* (coloro che prestano assistenza al lavoratore nel processo di segnalazione);
- alle *persone del medesimo contesto lavorativo* della persona segnalante o che ha sporto denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai *colleghi della persona segnalante o della persona che ha sporto denuncia* all'Autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel

medesimo contesto lavorativo della stessa o che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;

- *agli enti di proprietà della persona segnalante* o della persona che ha sporto la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

4. IL CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

I soggetti identificati al paragrafo n. 3 possono segnalare:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/ 2001 o violazioni del Modello 231;**
- illeciti (sempre accaduti nel contesto aziendale)** che rientrano nel campo di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nell'Allegato al Decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nella Direttiva Europea 2019/1937 e che sono relativi ai seguenti settori: **appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;**
- atti o omissioni che **ledono gli interessi dell'Unione Europea (art. 325 TFUE);**
- atti o omissioni riguardanti **la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali nel mercato interno**, comprese **violazioni** delle norme dell'U.E. in materia di: **a) concorrenza; b) aiuti di Stato; c) imposte sulle società;**
- atti o comportamenti che vanificano oggetto e finalità delle disposizioni UE di cui ai punti iii., iv. e v.**

Non sono ammesse segnalazioni di contenuto diverso da quello poc'anzi indicato.

In particolare, **non sono ammesse:**

- contestazioni, rivendicazioni o richieste di carattere personale**, che attengono ai rapporti di lavoro individuale o ai rapporti con figure gerarchicamente sovraordinate, colleghi o collaboratori;
- segnalazioni di violazioni già disciplinate da leggi speciali**, già regolate mediante regolamenti UE o Direttive UE già trasposte;
- segnalazioni in materia di sicurezza e difesa, appalti nel settore della difesa e della sicurezza nazionale.**

Le segnalazioni devono essere effettuate in buona fede, essere **fondate o almeno basate su elementi concreti**. A tal fine, si prevede che il segnalante possa:

- descrivere con precisione il fatto oggetto di segnalazione;

- indicare la/e persona/e ritenuta/e responsabile/i della/e violazione/i, nonché eventuali altri soggetti coinvolti e/o che possono riferire sul fatto;
- descrivere le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- allegare tutti i documenti disponibili a sostegno della segnalazione;
- fornire tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e all'accertamento della fondatezza della segnalazione.

5. I CANALI DI SEGNALAZIONE

Le violazioni di cui al paragrafo n. 4 possono essere segnalate attraverso tre distinti canali, alle condizioni espressamente definite nel D.Lgs. n. 24 del 2023 e ivi richiamate:

1. il canale di **segnalazione interno**;
2. il canale di **segnalazione esterno** (ANAC);
3. la **divulgazione pubblica**.

6. IL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO

Le segnalazioni interne possono essere effettuate (salvo il diritto del Segnalante di presentare anche denuncia alla competente Autorità Giudiziaria o altra di controllo) anche attraverso l'apposito modulo prestampato di cui all'allegato 2, alla presente procedura:

- ✓ **in forma scritta**, con uno dei seguenti strumenti alternativi:
 - tramite posta ordinaria al seguente indirizzo: SODAI SPA, Via R.Montecuccoli. 32 – 20147 MILANO. Si suggerisce di inserire la segnalazione in due buste chiuse, includendo, nella prima, i dati identificativi del segnalante, unitamente a un documento di identità; nella seconda, l'oggetto della segnalazione; entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta riportando, all'esterno, la dicitura "riservata al gestore della segnalazione";
 - attraverso la piattaforma informatica *whistleblowing*, accedendo alla pagina internet <https://whistleblowersoftware.com/secure/Sodai> presente anche nella sezione "Azienda".
- ✓ **in forma orale**:
 - con un incontro diretto con le persone destinate a gestire la segnalazione, previa espressa richiesta da parte del segnalante inoltrata mediante uno dei canali indicati in precedenza (posta ordinaria o piattaforma web).

Nel rispetto delle prescrizioni contenute nel richiamato D.Lgs. n. 24 del 2023 tutti gli strumenti di segnalazione interna sopra indicati:

- **tutelano la riservatezza del segnalante**, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, garantendo a colui che intende palesare la

propria identità di ricevere adeguata protezione, anche attraverso il ricorso a strumenti di crittografia;

- **garantiscono la riservatezza del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;**
- consentono di andare esente da atti ritorsivi e/o discriminatori, così come meglio previsto nel paragrafo n. 8;

Si segnala inoltre che:

- **i dati personali** sono trattati nel rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 in materia di *privacy* e di cui al D.Lgs. n. 51 del 2018, attraverso il ricorso a misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato, sulla base di una valutazione di impatto, agli obblighi imposti dall'art. 13 del citato D.Lgs. n. 24 del 2023;
- la **posta ordinaria e la piattaforma informatica *whistleblowing*** consentono al segnalante di effettuare delle segnalazioni **anche in forma anonima**, cioè senza che il segnalante debba rivelare la propria identità e senza che il destinatario la possa scoprire;
- in particolare, si precisa che l'accesso alla piattaforma di *whistleblowing* tramite il sito internet <https://whistleblowersoftware.com/secure/Sodai> è soggetto alla politica "*no-log*": questo significa che, anche qualora l'accesso alla piattaforma per le segnalazioni venisse effettuato da un computer connesso alla rete aziendale, questo non verrebbe in ogni caso tracciato dai sistemi informativi aziendali, a ulteriore tutela del segnalante. Inoltre, la pagina internet di accesso alla piattaforma contiene alcune ulteriori indicazioni pratiche sul corretto utilizzo e sul funzionamento della piattaforma stessa;
- in ogni caso le segnalazioni anonime verranno gestite, purché siano sufficientemente circostanziate e tali da consentire gli accertamenti del caso.

6.1 I SOGGETTI CHE RICEVONO LE SEGNALAZIONI INTERNE

Le segnalazioni interne sono ricevute dal Responsabile delle Risorse Umane e dal Responsabile QHSE i quali sono stati incaricati, in quanto soggetti idonei ed adeguatamente formati per la ricezione e la gestione delle segnalazioni.

I Riceventi gestiscono le segnalazioni nel rispetto dei principi di riservatezza indicati nel paragrafo n. 7 e ne verificano la fondatezza secondo le modalità riportate nel paragrafo che segue.

6.2 LE MODALITÀ DI ACCERTAMENTO E GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

I Riceventi esaminano le segnalazioni interne ricevute e adottano tutte le iniziative ritenute necessarie per accertare la fondatezza (o meno) delle stesse.

Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con i Riceventi, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

In ogni caso, i Riceventi annotano la segnalazione ricevuta in un apposito registro delle segnalazioni, il c.d. “*registro delle segnalazioni*”, istituito in formato digitale ed accessibile solo ai Riceventi.

In caso di segnalazioni effettuate con la piattaforma informatica, il sistema genera automaticamente un codice numerico associato a ciascuna segnalazione (“ticket”), che ha validità di conferma della ricezione della segnalazione stessa. Il segnalante che abbia scelto di utilizzare la piattaforma informatica può in ogni momento, mediante l'utilizzo del proprio “ticket”, verificare attraverso la piattaforma medesima gli aggiornamenti sullo stato della segnalazione e/o integrarla con eventuali informazioni aggiuntive, anche scambiando dei messaggi con i Riceventi (anche in modalità anonima nel caso di utilizzo della piattaforma informatica in modalità anonima).

Il segnalante che inizialmente avesse utilizzato la piattaforma informatica scegliendo di rimanere anonimo può, nel corso delle fasi successive, manifestare la propria identità – ove nel frattempo abbia cambiato idea – rivelandola nella *chat* messaggi.

I Riceventi svolgono anche le seguenti attività:

- a. rilasciano alla persona segnalante **avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni** dalla data di ricezione;
- b. mantengono le interlocuzioni con la persona segnalante e possono richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- c. danno diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- d. forniscono **riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento** o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

I Riceventi esaminano quindi i fatti riferiti e i documenti (eventualmente) ricevuti e, ove lo ritengano necessario e/o opportuno ai fini dell'accertamento della fondatezza della segnalazione, possono nel rispetto delle tempistiche poc'anzi richiamate:

- nel caso di segnalazione inoltrata attraverso la piattaforma informatica *whistleblowing*, richiedere eventuali informazioni aggiuntive al segnalante attraverso la *chat* messaggi;
- contattare il segnalante e convocarlo per un colloquio personale e riservato al fine di ricevere chiarimenti e/o integrazioni alle informazioni e ai documenti forniti;
- compiere un’audizione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati;
- effettuare ogni altra attività ritenuta opportuna ai fini dell’accertamento della segnalazione.

Nello svolgimento delle attività di accertamento, i Riceventi possono coinvolgere altre funzioni della Società e/o nominare all’occorrenza consulenti esterni. I componenti del gruppo di lavoro, coinvolti nell’esame della segnalazione, sono soggetti agli stessi vincoli di riservatezza e alle stesse responsabilità cui sono sottoposti i Riceventi la segnalazione. Tutti questi soggetti hanno anche l’obbligo di astenersi dall’occuparsi della segnalazione in caso di possibili conflitti d’interesse.

I Riceventi redigono e custodiscono i verbali degli eventuali incontri relativi alle attività di accertamento condotte in autonomia e/o con l’ausilio delle funzioni aziendali coinvolte.

Qualora la segnalazione abbia rilievo ai fini del D.Lgs. n. 231/2001 – integrando la stessa una violazione del Modello o del Codice Etico e/o uno dei fatti di reato previsti nel decreto 231 – i Riceventi **ne danno immediata comunicazione all’Organismo di Vigilanza** di Sodai S.p.A., cui si riferisce la segnalazione. L’Organismo di Vigilanza (OdV), informato della segnalazione, nel rispetto dei principi di riservatezza e/o anonimato del segnalante, collaborerà all’accertamento e alla gestione della stessa, secondo le modalità meglio indicate nel Regolamento dell’OdV.

In particolare, al termine delle verifiche, i Riceventi predispongono una relazione sulle attività svolte e, in caso di **segnalazioni infondate**, ne danno tempestiva comunicazione al segnalante e all’OdV (se precedentemente interessato), procedendo alla contestuale archiviazione della segnalazione, con relativa annotazione nel “*registro delle segnalazioni*” delle motivazioni che hanno portato alla sua archiviazione.

In caso di **segnalazioni manifestamente infondate**, effettuate al solo scopo di gettare discredito su una o più persone o funzioni aziendali o sulla Società e/o comunque vessatorie nei confronti di altri dipendenti della Società, i Riceventi – d’intesa con la funzione Human Resources di Sodai S.p.A. e, eventualmente, con il C.d.A. (o l’Assemblea) di Sodai S.p.A. – provvedono ad attivare il procedimento di irrogazione di una sanzione nei confronti dell’autore delle predette segnalazioni infondate, anche nel rispetto delle normative giuslavoristiche vigenti e del Contratto Nazionale di Lavoro applicabile, nonché ad adottare tutti i provvedimenti ritenuti, di volta in volta, più opportuni, non esclusa – ricorrendone i presupposti – la possibile denuncia all’Autorità Giudiziaria o Contabile competente. Non è

prevista invece alcuna azione o sanzione nei confronti di coloro che dovessero segnalare in buona fede fatti che da successive verifiche risultassero infondati.

Diversamente, nell'ipotesi in cui, a seguito degli accertamenti condotti, la **segnalazione risultasse fondata** (o comunque apparisse tale), i Riceventi provvedono a darne tempestiva comunicazione ai seguenti soggetti:

- all'Organismo di Vigilanza della Società interessata, se il fatto ha rilevanza ex D.Lgs. 231/2001;
- e comunque alla Funzione Legal Compliance e/o all'A.D./Legali Rappresentanti delle Società interessate affinché valutino un piano di azione e/o intervento che può comprendere, a seconda dei casi, (i) l'eventuale segnalazione/denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile di fatti illeciti penali, civili, contabili e/o amministrativi e/o di violazioni della normativa europea e/o nazionale nei settori indicati in premessa, (ii) la possibile adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti del segnalato e/o comunque dei soggetti risultati autori delle condotte illecite e/o delle violazioni segnalate, su attivazione, a seconda dei casi, dell'Amministratore Delegato, del Responsabile Risorse Umane, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale; (iii) ogni altra iniziativa necessaria per l'eventuale adeguamento del Modello Organizzativo, delle procedure aziendali e/o delle prassi in vigore rispetto alle violazioni verificatesi.

Anche in questi casi, i Riceventi riportano nell'anzidetto "*registro delle segnalazioni*" l'esito dell'*iter* e l'eventuale irrogazione di provvedimenti sanzionatori nei confronti del segnalato o dell'autore dell'illecito (se diverso), oltre che l'eventuale apertura di procedimenti giudiziari/contabili a suo carico.

Le segnalazioni e i *report* che pervengono ai Riceventi sono accessibili solo ai medesimi – e ai soggetti (come sopra indicati) da loro coinvolti nel successivo processo di verifica e accertamento – e sono conservati per il periodo di tempo strettamente necessario per la gestione della segnalazione. I Riceventi sono quindi responsabili, in ogni fase del processo poc'anzi descritto, della custodia della documentazione ai medesimi pervenuta e dell'archiviazione della stessa con modalità che ne garantiscono l'integrità e la completezza, sia a livello cartaceo che digitale.

In particolare, il **trattamento dei dati del segnalante e del segnalato avviene nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali** in vigore, espressamente richiamata nel D.Lgs. n. 24 del 2023. I dati verranno conservati solo per il periodo strettamente necessario alla gestione della segnalazione e comunque non oltre il tempo necessario per dare seguito alla segnalazione. Nei casi in cui la segnalazione sia considerata meritevole di maggiore attenzione da parte della Società, ed in coerenza con la *policy* in materia di Protezione dei Dati Personali, la segnalazione e la relativa documentazione sono

conservate per un massimo di 5 anni dalla chiusura della segnalazione. Naturalmente, ove a seguito della segnalazione scaturisca un eventuale giudizio, il termine sarà prolungato fino alla conclusione del giudizio stesso.

Il **trattamento dei dati personali** relativi al ricevimento e alla gestione della segnalazione è effettuato dai Riceventi, in qualità di Titolari del Trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 5 e 25 del menzionato Regolamento UE 2016/679 o art. 3 e 16 del citato D.Lgs. n. 51 del 2018.

7. SALVAGUARDIA DELLA RISERVATEZZA DEL SEGNALANTE

I Riceventi (e gli altri soggetti eventualmente coinvolti nel processo) garantiscono la massima riservatezza del segnalante, proteggendone l'identità.

Salvo, infatti, le ipotesi in cui non sia opponibile per legge la riservatezza (ad esempio, indagini penali, tributarie e/o amministrative, ispezioni delle Autorità di controllo), **l'identità del segnalante non può essere rivelata a nessuno senza il consenso dell'interessato.**

Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nel processo di gestione delle segnalazioni – ed *in primis* i Riceventi – sono tenuti a tutelare la riservatezza del segnalante e a garantire la massima discrezione in ordine alle informazioni ricevute, anche indirettamente, riguardo ai fatti segnalati. Analogamente sono tenuti a tutelare la riservatezza della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori responsabilità previste dall'ordinamento.

8. TUTELA DEL SEGNALANTE DA ATTI RITORSIVI E/O DISCRIMINATORI E MISURE DI SOSTEGNO

La Società non tollera minacce, ritorsioni e/o discriminazioni nei confronti di colui che, in buona fede, segnala condotte illecite e/o non conformi alle normative europee e/o nazionali, poc'anzi richiamate, e/o illeciti civili, penali, contabili e disciplinari, nonché violazioni del Modello Organizzativo o fatti integranti reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

Per misure ritorsive e/o discriminatorie, s'intendono – ad esempio – il licenziamento, la sospensione, le azioni disciplinari ingiustificate, i cambi di mansione o di sede immotivati, le molestie sul luogo di lavoro, le note di merito negative, la coercizione, l'intimidazione e/o ogni altro tipo di *mobbing* collegato, direttamente e/o indirettamente, alla segnalazione effettuata (così come descritte nell'art. 17 del D.Lgs. n. 24 del 2023), che abbiano effetto sulle condizioni di lavoro del segnalante.

Il segnalante che ritiene di aver subito **un atto ritorsivo e/o discriminatorio** quale conseguenza della denuncia effettuata può darne notizia al Suo superiore gerarchico o al Responsabile Risorse Umane di Sodai S.p.A. affinché valuti:

- la necessità/opportunità di ripristinare la situazione e/o di rimediare agli effetti negativi della discriminazione;
- la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti dell'autore della ritorsione e/o della discriminazione.

Il segnalante può anche darne notizia all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), che successivamente procede a darne informazione all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di sua competenza.

Il segnalante può altresì ricevere **misure di sostegno** – del tipo di quelle dettagliatamente descritte nell'art. 18 del D.Lgs. n. 24 del 2023 – dagli **Enti del Terzo Settore**. Dette misure consistono in informazioni, consulenza, assistenza a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione da ritorsioni.

9. RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE

È responsabilità del segnalante – anche anonimo – effettuare segnalazioni in buona fede e in linea con lo spirito dichiarato della presente procedura: segnalazioni manifestamente infondate, opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato o soggetti comunque interessati dalla segnalazione non verranno prese in considerazione e, come anticipato, saranno passibili di sanzioni e/o di azioni avanti all'Autorità Giudiziaria o Contabile competente.

10. DIRITTI DEL SEGNALATO

Durante l'attività di verifica e di accertamento delle condotte illecite e delle violazioni suscettibili di segnalazione, i soggetti oggetto delle segnalazioni potrebbero essere coinvolti in questa attività, ma – in nessun caso – verrà avviato nei loro riguardi un procedimento sanzionatorio a motivo della segnalazione, in assenza di concreti riscontri riguardo al contenuto di essa. Eventuali iniziative, come anticipato, potrebbero essere assunte a seguito di evidenze riscontrate e accertate a partire dalla segnalazione medesima.

11. IL CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO

Il D.Lgs. n. 24 del 2023 ha istituito anche un **canale di segnalazione esterno**, che consente al segnalante di poter presentare all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) una segnalazione di violazione del tipo di quelle indicate in premessa.

Si precisa, a tal riguardo, che la persona segnalante **può effettuare detta segnalazione solo se**, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) non è previsto, nell'ambito del suo contesto lavorativo, un canale di segnalazione interna o questo, anche se attivato, non è conforme alle prescrizioni del Decreto;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto alcun seguito;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La segnalazione all'ANAC – da effettuarsi o in forma scritta tramite la piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso le linee telefoniche o il sistema di messaggistica vocale o mediante un incontro diretto con un funzionario – garantisce in ogni caso la riservatezza del segnalante, del segnalato, della persona menzionata nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della documentazione prodotta, anche attraverso il ricorso a strumenti di crittografia.

Sul sito istituzionale dell'ANAC sono pubblicate tutte le informazioni necessarie per l'effettuazione della segnalazione esterna (contatti, canali e istruzioni per effettuare la segnalazione, modalità di gestione della stessa ecc.), nonché indicazioni sulle modalità di gestione ed archiviazione della stessa. A tal fine, l'ANAC predispone delle Linee Guida *ad hoc*.

12. LA DIVULGAZIONE PUBBLICA

Il D.Lgs. n. 24 del 2023 prevede per il segnalante anche la possibilità di effettuare una segnalazione di illeciti mediante la **divulgazione pubblica**, da intendersi come quell'attività con la quale il segnalante mira a *“rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone”*.

Si precisa, a tal riguardo, che la persona segnalante **può beneficiare della protezione prevista dal D.Lgs. n. 24 del 2023 solo se**, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

1. la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste e non è stato dato riscontro in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;

2. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
3. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto.

13. AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA E REPORTING PERIODICO

La presente procedura di segnalazione delle condotte illecite e la relativa piattaforma di whistleblowing sono oggetto di revisione periodica, con cadenza almeno biennale, in funzione dell'operatività maturata, nonché di attività di reporting.

14. DIFFUSIONE DELLA PROCEDURA E FORMAZIONE

La presente procedura viene comunicata, illustrata e diffusa, in ogni sua parte, a tutto il personale (collaboratore e/o dipendente) e all'Organismo di Vigilanza di Sodai S.p.A., nonché a tutti quei soggetti terzi interessati al rispetto delle prescrizioni in essa contenute.

La procedura viene diffusa e implementata all'interno dell'organizzazione aziendale attraverso apposita *disposizione organizzativa* e mediante pubblicazione sulla *intranet* aziendale.

Inoltre, si segnala che – con specifico riferimento alla piattaforma *whistleblowing* – Sodai S.p.A. ha istituito una specifica sezione sia sull'intranet aziendale sia sul sito internet della Società.

La formazione al personale avviene tramite modalità informatiche e/o corsi in aula pianificati, di volta in volta, a seconda delle specifiche esigenze.

INFORMATIVA PRIVACY - PERSONA SEGNALANTE

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativa al trattamento di dati personali nell'ambito della segnalazione di violazioni di cui al D.Lgs. 24/2023

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (*General Data Protection Regulation*, di seguito "GDPR") e della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali - informiamo che i dati personali forniti in qualità di Persona Segnalante (di seguito anche "Interessato") in caso di segnalazione interna di una violazione ai sensi del D.Lgs. 24/2023, saranno trattati, nel rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente ai principi di correttezza, liceità e trasparenza da personale autorizzato da SODAI S.p.A. ai sensi dell'articolo 29 del GDPR e dell'articolo 2-*quaterdecies* del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

1. Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali è SODAI S.P.A. (di seguito anche "Società" o "Titolare" o "Persona autorizzata al trattamento") in persona del Legale Rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Via Privata Raimondo Montecuccoli n. 32, 20147, Milano (MI) contattabile all'indirizzo di posta elettronica **privacy@sodai.com**

2. Finalità del trattamento e base giuridica

I dati personali sono trattati per la gestione delle segnalazioni interne di presunte violazioni, ovvero di comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, definiti dall'art. 2 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 24/2023, delle quali la Persona Segnalante sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di collaborazione con il Titolare. I dati personali trattati sono quelli contenuti nella segnalazione interna, e/o in atti e documenti a questa allegati che si riferiscono alla Persona Segnalante.

I dati personali possono essere altresì trattati per lo svolgimento delle necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza di quanto segnalato, nonché, se del caso, per l'adozione di adeguate misure correttive e l'introduzione di opportune azioni disciplinari e/o giudiziarie nei confronti dei responsabili delle violazioni. La base giuridica che legittima il trattamento dei dati personali è rappresentata dall'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare (Art. 6 comma 1, lett. c) del GDPR), nello specifico previsto dal D.Lgs. 165/2001, dal D.Lgs. 231/2001, dalla L. 179/2017 e dal D.Lgs. 24/2023; il trattamento potrà eventualmente riguardare anche dati particolari e dati relativi a condanne penali e reati inclusi nelle segnalazione secondo quanto disposto dagli agli articoli 9, par. 2, lett. b e 10 del GDPR.

3. Categorie dei dati personali trattati

Per lo svolgimento delle sopra indicate finalità, il Titolare tratta le seguenti categorie di dati personali:

- dati personali comuni come nome, cognome, ruolo lavorativo, ecc. (art. 4, 1) del GDPR)
- categorie di dati particolari ai sensi dell'art. 9 del GDPR trattati, se del caso, con riferimento al contenuto delle segnalazioni e degli atti e documenti a queste allegati
- dati personali relativi a condanne penali e reati (di cui all'art. 10 GDPR) trattati eventualmente con riferimento al contenuto delle segnalazioni e degli atti e documenti a queste connessi.

4. Categorie di destinatari dei dati

I dati personali forniti saranno trattati da SODAI S.p.A., per quanto concerne il compito di gestire il canale di segnalazione e dare seguito e riscontro alle segnalazioni ricevute, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023.

I dati non saranno soggetti a diffusione ma potranno, se del caso, essere trasmessi all'Autorità Giudiziaria. Nessuno dei dati raccolti sarà comunicato verso Paesi Terzi, intesi quali Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE). Qualora la segnalazione sia esterna e venga presentata, come previsto dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 24/2023, all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), le informazioni relative al trattamento dei dati personali verranno fornite dall'Autorità stessa mediante gli appositi canali.

5. Criteri dei tempi di conservazione

Le segnalazioni interne e la relativa documentazione saranno conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 24/2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del GDPR e 3, comma 1, lettera e), del Decreto Legislativo n. 51 del 2018.

6. Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali verrà effettuato esclusivamente da SODAI S.p.A. a seconda dei casi, con modalità informatiche e manuali, in base a criteri logici compatibili e funzionali alle finalità per cui i dati sono stati raccolti al fine di garantire la riservatezza dell'identità della Persona Segnalante e del contenuto delle segnalazioni interne e della relativa documentazione, adottando misure tecniche e organizzative adeguate a proteggerli da accessi non autorizzati o illeciti, dalla distruzione, dalla perdita d'integrità e riservatezza, anche accidentali. Al fine di garantire la riservatezza della Persona Segnalante per tutta la durata della gestione della segnalazione interna, l'identità della stessa sarà conosciuta solo da SODAI S.p.A. Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile o la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa della Persona

coinvolta, l'identità della Persona Segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Pertanto, fatte salve le citate eccezioni, l'identità della Persona Segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso, e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

7. Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali è facoltativo. Il mancato conferimento potrebbe tuttavia pregiudicare l'istruttoria della segnalazione: le segnalazioni anonime, infatti, verranno prese in considerazione solo ove si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, in modo da far emergere fatti e situazioni connessi a contesti determinati.

8. Diritti degli interessati

I diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR possono essere esercitati, nei limiti di quanto previsto dall'art. 2-undecies, co. 3, del D.Lgs. n. 196/2003, rivolgendosi al Titolare mediante i contatti sotto indicati. Ai sensi dell'art. 2-undecies, co. 3 lett. f) del D.Lgs. 196/2003, i diritti sopra individuati non possono essere esercitati con richiesta al Titolare, ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del GDPR all'Autorità Garante, qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità della persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte. L'esercizio dei suddetti diritti può, in ogni caso, essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo dal Titolare, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi della Persona Segnalante, della Persona coinvolta o delle persone a vario titolo coinvolte nelle segnalazioni. In tali casi, ai sensi dell'art. 2-undecies, co. 3, del Decreto Legislativo n. 196/2003 l'Interessato ha facoltà di esercitare i suddetti diritti tramite l'Autorità Garante con le modalità di cui all'art. 160 del predetto Decreto Legislativo. Nei casi in cui si ritenga che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR, è possibile proporre reclamo all'Autorità Garante, come previsto dall'art. 77 del GDPR stesso (con esclusione delle limitazioni previste dall'art. 2-undecies, co. 3, del d.lgs. n. 196/2003), o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).

L'Interessato può esercitare i propri diritti scrivendo all'attenzione del Responsabile per la protezione dei dati (DPO) tramite:

Posta elettronica ordinaria: **privacy@sodai.com**

Posta elettronica certificata: **sodaiitalia@legalmail.it**

Posta ordinaria: **DPO c/o Sodai S.p.A., Via Privata Raimondo Montecuccoli n. 32, 20147, Milano (MI)**

MODULO DI SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING

Si raccomanda di allegare tutta la documentazione che si ritenga possa essere utile a corroborare la Segnalazione; qualora la Segnalazione avvenga verbalmente, tale documentazione può essere consegnata direttamente.

DATI DEL SEGNALANTE

Nome e Cognome *(dati non obbligatori)*

Struttura di appartenenza e qualifica *(dati non obbligatori)*

Canali di contatto prescelti (p.e., indirizzo e-mail privato, numero di telefono, etc.)

La Persona segnalante ha un interesse privato collegato alla Segnalazione? SI NO

Specificare la natura dell'eventuale interesse privato collegato alla Segnalazione:

Il Segnalante è corresponsabile delle violazioni che segnala? SI NO

ILLECITO SEGNALATO

Periodo/data in cui il fatto segnalato si è verificato

Area di operatività aziendale a cui può essere riferito il fatto

Soggetti coinvolti:

Interni:

Esterni:

Descrizione del fatto oggetto di Segnalazione:

Altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di Segnalazione:

Interni:

Esterni:



La Segnalazione del fatto è stata inoltrata ad altri soggetti?

SI

NO

Specificare quali soggetti e quando:

Data _____

Firma (*non obbligatoria*) _____